

Nell'anno dell'Incarnazione del Signore 1194, dodicesima indizione, mercoledì ottavo prima delle calende di giugno (25 maggio), nel Nome del Signore.

Fu stipulata la seguente pace tra MARTINO BICHERIO, e BOMBELLI BAZZANO, GUGLIELMO da Bigerracano e GIACOMO di Guidolardo, consoli del comune di Vercelli, a nome della stessa comunità per una parte e dall'altra parte, Opizzone da Briona e Giacomo Lavigio consoli della Città di Novara. (Il testo della convenzione recita) come si legge di seguito. Tutti gli abitanti di Vercelli e di Novara dall'età di quindici anni sino ai settanta, debbono fare giuramento di aiutarsi gli uni gli altri contro chiunque, fatta eccezione per il signor Imperatore, in buona fede e senza dolo, persone singole e collettive, luogo e luoghi in conflitto con Novara o con Vercelli per il presente o per il futuro, entro otto giorni dopo la richiesta (di intervento) debbano combattere validamente. Né potranno stipulare una qualsiasi pace, nel conflitto, e nemmeno tregua o convenzione o ritirata dal combattimento senza la dichiarazione di tutti i consoli di Novara, o quantomeno della maggioranza di essi, deliberata nel Consiglio della Credenza, intero o per maggioranza, convocato con il suono della campana e dunque non debbano, negli otto giorni, dare aiuto o decisioni. Uguale impegno sarà per Novara nei confronti dei Vercelli.

Vercelli e Novara, inoltre, in fiducia e senza dolo, dovranno mantenere Biandrate distrutta e mettere in atto tutto quanto serva ad impedirne la riedificazione o qualcosa di uguale consistenza. I Conti di Biandrate, attuali o futuri, di persona o per eredità, non potranno essere considerati quali concittadini o vicini e per altro non potranno essere accolti i Biandratesi o gli altri abitanti delle vicinanze quali cittadini a meno che abbiano prestato giuramento in Vercelli. I Vercellesi li dovranno accogliere se costoro, entro la prossima festività di san Martino, si saranno recati in Vercelli per abitarvi per sempre con l'intera famiglia. Anche per coloro che avranno dichiarato il domicilio in Novara vi sarà dovere per i Novaresi di accoglierli, entro la prossima festa di san Martino qualora si siano sistemati per sempre in Novara o nei sobborghi. E se qualcuno avrà giurato di scegliere una delle due città, questa, per la quale avrà scelto in prima istanza, come si dice sopra, li dovrà accogliere mentre l'altra non sarà tenuta. Passata tale data (san Martino) nessuna delle due città sarà obbligata ad accogliere qualcuno dei biandratesi o degli abitanti del territorio circostante e ognuno dovrà rinunciare all'abitazione a meno che persista una decisione comune dei consoli o dei podestà delle due città e della Credenza intera o della maggioranza dopo la chiamata della campana.

Le tasse di passaggio (*fodro*: Termine longobardo derivante dalla parola *fodr*, *foraggio*. Nell'alto Medioevo indicava il diritto spettante al sovrano ed ai suoi funzionari di ottenere dagli abitanti di un territorio, presso cui transitavano in ragione del loro ufficio, biada e foraggi per i cavalli. Nel corso del secolo XI tale servitù si trasformò in un tributo che i feudatari italiani dovevano corrispondere all'imperatore ogni qualvolta questi giungeva in Italia. Tale imposta venne disapplicata nel secolo XIII) e dell'alloggio e tutto quanto è di competenza e giurisdizione dei Biandratesi e degli abitanti vicini sono nel potere comune dei Vercellesi e dei Novaresi e questi diritti vanno risolti con buona fede e di comune accordo e se vi sarà impossibilità di accordo sarà facoltà a ciascuna delle due città di esigere da loro per il mercato sino a lire cinquanta imperiali e pure i diritti di passaggio dei carri e di alloggio. Gli accordi e i patti che i Vercellesi hanno fatto per la Valsesia con i conti di Biandrate o con gli abitanti della Valsesia e qualsiasi altro diritto posseduto in Valsesia, gli stessi Vercellesi li hanno passati ai Novaresi fatti salvi i possessi individuali. Qualora altri accordi e patti siano stati stipulati dai Novaresi con singoli o molti, al di là della Valsesia verso i Vercellesi, e ogni altro diritto o giurisdizione che i Novaresi possiedono oltre la Valsesia verso i Vercellesi, sono stati ceduti ai Novaresi ai Vercellesi fatte salve le proprietà individuali mentre i Vercellesi rimisero ai Novaresi ogni giurisdizione e ogni diritto che possiedono al di là della Valsesia verso Novara al di sopra di Biandrate, fatti salvi i possedimenti individuali. Al di sotto di Biandrate i Novaresi hanno lasciato ai Vercellesi ogni diritto e ogni giurisdizione che i Novaresi hanno nei territori del Vescovo di Vercelli fatte salve le proprietà individuali. I

Novaresi abbiano Casaleggio e Gargarengo, come di fatto hanno; e Vercelli invece abbia Casalvolone, come di fatto già avviene. Nessuna delle due Città accoglierà gli espulsi (banditi) e li manterrà e per propria scelta, con coerenza, li espellerà e invece li catturerà se verrà richiesto. Inoltre sia Vercelli che Novara dovranno accogliere i cittadini e preservare i beni di tutte le soprascritte città, con sicura coerenza, sia in città che nel territorio. Inoltre sia Vercelli che Novara non dovranno costruire ponte sul fiume Sesia dopo Oldenico sul quale possano passare carri e bestiame, buoi, cavalli e asini se non con delibera di tutte e due le città e qualora accadesse senza delibera comune sia lecito a ciascuna di impedire che venga costruito e che nessuna di esse possa fornire aiuto e consulenza a coloro che costruiscono tale ponte ma sia lecito costruire su quel tratto del fiume soltanto un ponte per il passaggio pedonale. Inoltre sia permesso agli abitanti di Romagnano di avere quante imbarcazioni vorranno sul fiume Sesia.

Queste prescrizioni, sopra descritte, e quante altre si vorranno aggiungere con delibera comune delle due Città, dovranno essere osservate per cinquant'anni e si dovrà rinnovare il giuramento di questa concordia ogni cinque anni da parte di ciascuna delle Comunità. Inoltre i consoli di ciascuna città sottoscriveranno con giuramento questi patti impegnandosi a mantenerli saldi e provvederanno che i consoli futuri giurino ogni anno per il tempo prefissato di cinquant'anni e mettano la firma sul documento che firmano oggi i consoli e i podestà soprascritti. Tutti questi patti verranno rispettati a Vercelli ad eccezione di Torino, di Asti, di Ivrea, a meno che Ivrea non abbia a contrastare Novara e per la mediazione di Vercelli non intenda recedere entro un mese dalla richiesta di Vercelli. Allora, di conseguenza, Vercelli non deve aiutare Ivrea né con azioni né con delibere, contro Novara né impedire a Novara di attraversare il proprio territorio per combattere Ivrea. Se qualcuno che oggi abita in Ivrea, o vi abiterà, avrà recato danno a Novara e non voglia dar soddisfazione per il tramite di Vercelli, Vercelli sarà tenuta ad aiutare Novara.

Tutte queste convenzioni saranno osservate da Vercelli e da Novara, ad esclusione di Milano e la Lombardia.

Questi patti, come sono stipulati nel testo, sono firmati dai consoli di Novara e Vercelli per osservanza e fedeltà e fatti sottoscrivere agli altri consoli e cittadini.

Per la pace di Novara secondo i patti hanno firmato fedeltà e impegno ALBERTO BONIPERTI, l'avvocato LISIARDO, GREGORIO di BORGOSIESA; per la pace di Vercelli il testo è stato giurato da GIOVANNI DI BENEDETTO, BONIFACIO UGUZZONE, BARTOLOMEO CAROSI console della Società di Santo Stefano.

Sono state richieste più copie del medesimo tenore.

Patti stipulati nella Chiesa di San Pietro di Casalino.

Alla presenza dei testimoni seguenti: signor ROBALDO TORNIELLI e MARTINO GERANZANI, FILIPPINO BRUSATI e MAZZA funzionari dei Consoli di Novara, inoltre di Alessandria e TIBERTO e BONGIOVANNI

Inviati dei consoli di Vercelli.

S.T. Io, AMBROGIO ANSISO, notaio, per ordine del notaio LANTELMO, ho vergato questo documento.

S.T. Io, LANTELMO sopra citato, ho fatto scrivere questo documento e l'ho sottoscritto.